

Prima ancora di rilevare che era stata la Andreon Stessa a citare la ESSEDI STUDIO e associati sas di corso mazzini 10, in personal del legale rappresentante Sandro Dallavalle, sono stati prodotti i seguenti documenti, a dimostrazione che non è mai esistito alcun difetto di legittimazione:

- certificato della Agenzia delle Entrate che dimostra che l'unica altra attività svolta precedentemente era di professionista e non di impresa individuale
- visura camerale che indica che la essedi sas aveva sede in c.so mazzini 10 fino al 2000 ed in via del solstizio, dove risiede invece Sandro Dallavalle, solo dopo il 2000
- lettera dell'Avv. Bonotto che si riferisce alla essedi come ad una società
- fattura inviata da essedi ad Andreon prima dell'inizio della causa, dove si evidenzia alla prima riga il n. di partita iva della sas ed in calce l'indirizzo di c.so mazzini
- lettera Andreon del 6/11/89 indirizzata ad essedi ed associati (alla cortese attenzione del Sig. Sandro Dallavalle)
- convocazione del perito Ruota indirizzata ad essedi studio sas

tutta questa documentazione non ha "convinto" la Andreon a desistere: da qui la iniziativa di convocare un testimone "innominato"